



IMPOSTE SUL REDDITO

Recesso tipico del socio “impresa” penalizzato dal 2026

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il Disegno di **Legge di bilancio per il 2026** introduce una significativa rivoluzione per quanto concerne la **tassazione dei dividendi** percepiti **nell’ambito del reddito d’impresa**, intervenendo su uno dei principi cardine della fiscalità societaria italiana: il **regime di esclusione** (o parziale concorrenza) dalla **formazione del reddito**. La proposta di Legge, la cui approvazione in sede parlamentare potrebbe subire alcune modifiche, subordina l’applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi percepiti all’esistenza di una **partecipazione nel capitale non inferiore al 10%**. Questa misura, pur allineando il regime italiano a quello di molti Paesi europei, che richiedono una **partecipazione minima** (normalmente tra il 5% e il 10%) per l’esenzione, segna un **cambiamento radicale** rispetto all’approccio logico precedente, che mirava a prevenire la doppia imposizione economica degli utili societari a prescindere dalla quota detenuta.

Le modifiche riguardano sia i **soggetti IRES** sia i **soggetti IRPEF** che operano in **regime d’impresa** e sono previste attraverso la modifica degli [artt. 59](#) e [89, TUIR](#). Le **conseguenze per i soggetti** che detengono **partecipazioni "sottosoglia"** (inferiori al 10%) **sono rilevanti**:

- per i **soggetti IRES**, che attualmente beneficiano di un’esclusione dalla base imponibile pari al 95% (tassazione del 5%), in presenza di **partecipazione inferiore al 10%, la tassazione diverrà integrale** (concorrenza del 100% alla formazione del reddito);
- per i **soggetti IRPEF** (imprese individuali e società di persone), che attualmente godono di una parziale esclusione (la tassazione avviene sul 58,14% del dividendo), se la **partecipazione è inferiore al 10%**, anche per loro la **tassazione sarà integrale**.

Ai fini del computo della percentuale del 10%, si considerano non solo **le partecipazioni dirette** ma anche quelle **detenute indirettamente tramite società controllate** (ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.](#)), tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla **catena partecipativa di controllo**. Queste nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a **decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Le novità introdotte per i dividendi hanno un impatto diretto anche sui **proventi percepiti dai**



soci in caso di eventi quali il **recesso, l'esclusione, il riscatto delle partecipazioni, la riduzione del capitale** esuberante o la **liquidazione della società**, poiché tali eventi **sono assimilati alla distribuzione di dividendi** per la quota che **eccede il costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione ([art. 47, comma 7, TUIR](#)). In queste ipotesi, le somme o il valore normale dei beni attribuiti al socio che esercita attività d'impresa devono essere **distinti in 2 componenti** ([circolare n. 36/E/2004](#)):

- **plusvalenza**, per la parte corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di capitale. Questa parte è assoggettata al regime fiscale delle plusvalenze. Su tale componente, **le modifiche al regime dei dividendi non hanno impatto**;
- **dividendo**, per la parte corrispondente alla **ripartizione di utili e riserve di utili**. Questa parte è assoggettata al regime fiscale dei dividendi. È su questa componente che agisce la **nuova limitazione del 10%**.

Pertanto, **se il socio recedente** (che è un soggetto IRES o IRPEF in regime d'impresa) deteneva una **partecipazione inferiore al 10%**, la **quota attribuita a titolo di ripartizione di utili e riserve di utili** (la quota "dividendi") **sarà soggetta a tassazione integrale**, perdendo il regime di parziale esclusione. In caso di recesso, la percentuale di partecipazione **non inferiore al 10% deve essere verificata alla data immediatamente antecedente l'evento** (ad esempio, il recesso o l'esclusione), poiché successivamente il percipiente non detiene più la partecipazione nel capitale della società erogante.

È importante notare che se il **recesso avviene attraverso una modalità atipica**, come la cessione della partecipazione agli altri soci, il **reddito conseguito dal socio cedente** (con quota non superiore al 10%) si configura interamente come **plusvalenza e non ricade nel nuovo regime di tassazione dei dividendi**. Tale aspetto potrà avere una notevole incidenza sulla scelta del socio recedente sulla modalità di "uscita" dal capitale della società, privilegiando la **cessione della partecipazione** (recesso atipico) **a scapito della liquidazione della somma dovuta con prelievo dalle riserve della società** (recesso tipico).